



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 8: SANZIONI E INTERESSI RELATIVI A RUOLI ESATTORIALI PER DIRITTO ANNUALE E INTERESSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IMPORTI FINO A € 1.000,00 AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE NEL PERIODO 1/1/2000-31/12/2015 - DELIBERA DI NON ADESIONE ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO

Il Segretario Generale ricorda l'entrata in vigore, a far data 1° gennaio 2023, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

Segnala in particolare l'art. 1 - commi dal 222 al 251, che prevedono le modalità per l'eventuale annullamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione in un lasso di tempo definito. In particolare, è previsto:

- per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge in esame, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento che restano integralmente dovuti (comma 227);
- che gli enti creditori possono stabilire di non applicare la disposizione prevista con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 e comunicato entro la medesima data all'agente della riscossione. Entro lo stesso termine i medesimi enti danno la notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

Rammenta che per i ruoli emessi del diritto annuale, da una elaborazione effettuata sul portale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, le annualità interessate dal comma 227 sono relative agli anni dal 1999 al 2013 per un ammontare complessivo dello stralcio di € 3.837.198,82, al netto della quota di diritto annuale, che comunque resterebbe dovuta e che ammonta a € 11.915.712,54.

Ricorda che, a seguito dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018, sono già stati annullati automaticamente (senza possibilità di scelta da parte dell'Ente) i ruoli relativi al diritto annuale sino a € 1.000,00 consegnati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (periodo che corrisponde al pagamento del diritto annuale dall'annualità 1999 all'annualità 2006).

Rammenta inoltre che per i ruoli emessi in materia di sanzioni amministrative, da una elaborazione effettuata sul portale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, le annualità interessate dal comma 228 sono relative agli anni compresi tra il 1998 e il 2014, per un ammontare complessivo dello stralcio di € 60.346,29, al netto dell'ammontare delle sanzioni amministrative, che comunque resterebbero dovute e che ammontano a € 1.078.330,96.

Il Segretario Generale rileva che l'eventuale adesione allo stralcio parziale previsto dalla norma relativamente ai ruoli emessi del diritto annuale ha un impatto molto ridotto per la singola impresa debitrice (pari mediamente a € 111,84, poco meno di un quarto del totale dovuto per il ruolo del diritto annuale e ad € 63,52 per il ruolo delle sanzioni amministrative) e non comporta l'annullamento del ruolo, che dovrà comunque essere eseguito, senza risparmi di costi connessi al procedimento amministrativo per le Camere. Dato dunque il beneficio ridotto per la singola impresa debitrice e



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

l'onere invece immutato per le Camere, si ritiene che l'adesione non porti alcun effettivo beneficio e che non sia conveniente per l'ente creditore.

La decisione di non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporta altresì un danno per le imprese, considerato che vi è sempre la possibilità per l'impresa debitrice di ricorrere alla definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei ruoli pendenti, anche per cifre superiori a mille euro, così come previsto dal comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Qualora invece si ritenesse di aderire allo stralcio, si ricorda che le somme alle quali si rinunciarebbero devono essere coperte in bilancio per effetto della riduzione del credito.

I competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno chiarito che l'eventuale scelta degli enti creditori di "non applicazione" deve intendersi riferita a tutti i carichi complessivamente affidati, nel periodo previsto dalla norma, al competente agente della riscossione. Non sarebbe quindi possibile decidere per la non applicazione per talune specie di ruolo applicando le norme di sgravio per altri ruoli.

Il Segretario Generale precisa che le considerazioni sopra richiamate sono state esaminate dal Comitato esecutivo di Unioncamere Nazionale nella seduta del 25 gennaio scorso, che ha deliberato di proporre alle Camere di Commercio italiane l'indirizzo di non applicare ai ruoli emessi lo stralcio parziale previsto dalla legge e attendere l'eventuale ricorso dei contribuenti alla definizione agevolata dei debiti tributari.

Il Segretario Generale evidenzia l'opportunità di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile,



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

stante l'urgenza di prendere formalmente posizione al riguardo, in modo da assicurare ai cittadini un'informazione chiara e preventiva a tutela del buon andamento delle procedure di riscossione.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Segretario Generale;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- a) di non aderire alla definizione prevista dal comma 227 che comporta la rinuncia delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge in esame, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- b) di dare mandato al Segretario generale di provvedere sia a comunicare agli agenti della riscossione il presente provvedimento che a pubblicare lo stesso sul sito della Camera di Commercio;
- c) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di prendere formalmente posizione al riguardo come precisato in premessa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)